



COMUNE DI SERMONETA

(Provincia di Latina)

Via della Valle 17, c.a.p. 04010, tel. 0773/30151 fax 0773/30010 - PEC: ufficiotecnico@pec.comunedisermoneta.it

AREA 3[^] - Tecnica, Manutentiva, Ambientale

ALLEGATO "A"

**INIZIATIVA PER LA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER
AFFIDAMENTO MEDIANTE CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DI AREE
VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE**

DISCIPLINARE TECNICO

Sermoneta li, _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Amalia COCCATO

AREA 3[^] TECNICA,
MANUTENTIVA, AMBIENTALE
Arch. Ir Riccardo IANIRI

DISCIPLINARE TECNICO

ART. 1 FINALITA'

Il Comune di Sermoneta, in applicazione della vigente normativa in materia ed in conformità al vigente Regolamento comunale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni, al fine di conseguire un risparmio di spesa nella razionalizzazione delle attività legate alla cura del verde pubblico e migliorare, nel contempo, la qualità del servizio prestato, intende procedere alla ricerca, mediante procedura ad evidenza pubblica, di soggetti privati (persone fisiche o giuridiche, ivi comprese le associazioni senza fini di lucro e amministrazioni di condominio), che intendano proporsi come Sponsor per le attività di manutenzione e valorizzazione di aree verdi pubbliche e di aiuole di rotatorie stradali e spartitraffico di proprietà comunale, mediante contratti di sponsorizzazione, secondo quanto previsto dall'Art. 43 della L. 44/1997, dall'Art. 119 del D.Lgs. 267/2000, dall'art. 19 del D.Lgs. 50/2016 nonché dal Regolamento Comunale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 16/12/2013;

Il presente disciplinare tecnico stabilisce le modalità operative per l'attuazione dell'iniziativa per la manifestazione di interesse mediante contratto di sponsorizzazione del servizio di manutenzione e valorizzazione di aree verdi di proprietà comunale, in collaborazione con tutti i soggetti coinvolti.

La prestazione dello sponsor potrà consistere in SPONSORIZZAZIONE TECNICA; lo sponsor si assume tutti gli oneri per l'esecuzione diretta e/o tramite soggetti da lui individuati, di tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e di tutte quelle normalmente necessarie per mantenere in buono stato l'area a verde in affidamento, oltreché delle opere di valorizzazione che siano offerte dallo stesso soggetto sponsor, per un periodo minimo di anni 3 (tre) ed un massimo di anni 5 (cinque).

Le aree saranno consegnate allo Sponsor nello stato di fatto in cui si trovano, mentre i beni acquistati o forniti nell'ambito della sponsorizzazione, resteranno di proprietà dell'Amministrazione comunale alla scadenza del rapporto contrattuale.

Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione rispetto alla proposta di sponsorizzazione approvata dall'Amministrazione dovrà essere autorizzata dalla medesima in forma scritta.

L'area oggetto di sponsorizzazione mantiene inalterata la sua destinazione e funzione ad uso pubblico, pertanto, anche nel caso di sponsorizzazione tecnica la gestione dell'area verde/aiuola comporta altresì che essa vada sempre messa (ad eccezione dei tempi necessari per effettuare i lavori) nella libera disponibilità e godimento di tutta la collettività indistintamente, secondo le indicazioni del Responsabile del procedimento.

L'area rimane soggetta all'autorità pubblica comunale in qualunque tempo.

ART. 2

SPONSORIZZAZIONE TECNICA: OGGETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI DI PROPRIETÀ COMUNALE

Il servizio consiste nella gestione, manutenzione e valorizzazione di aree verdi di proprietà comunale e di aiuole di rotatorie stradali e spartitraffico esistenti all'interno del territorio comunale, svolto attraverso affidamento a soggetti privati (persone fisiche o giuridiche, ivi comprese le associazioni senza fini di lucro), mediante sottoscrizione di contratti di sponsorizzazione.

Gli interventi previsti nel servizio in argomento, consistono prevalentemente nella esecuzione di tutte le operazioni di giardinaggio che si renderanno necessarie ed occorrenti nel periodo di affidamento, indipendentemente dalle variabili climatiche, allo scopo di garantire il perfetto mantenimento secondo la migliore regola dell'arte delle piante in zolla, delle aiuole, delle fioriere, del manto erboso e quant'altro esistente di tipo vegetale, nonché di manutenzione dell'area oggetto di contrattualizzazione con l'allestimento e nell'assetto che si presenta al momento della consegna.

Gli interventi minimi di manutenzione ordinaria che l'affidatario è tenuto ad eseguire durante il periodo contrattuale previsto comprendono le operazioni qui di seguito indicate, precisando che comunque dovrà essere sempre garantito una situazione di adeguato decoro:

- a) taglio dell'erba ed eliminazione della vegetazione infestante da effettuarsi periodicamente secondo le necessità, con maggiore frequenza nel periodo primaverile-estivo;
- b) potatura di allevamento o di mantenimento di siepi, cespugli e arbusti e bordure; spollonatura di alberi ad alto fusto e taglio di rami secchi, rotti o malati effettuabili da terra;
- c) eliminazione delle erbacee da fiore a fine ciclo stagionale e sostituzione con altre idonee al periodo;
- d) ricalzo e ripristino della verticalità dei giovani alberi e controllo, sistemazione e riparazione dei pali di sostegno, degli ancoraggi e delle legature; eliminazione dei tutori degli alberi ad avvenuto attecchimento (in genere anni tre);
- e) smaltimento dei materiali di risulta derivanti da tutte le suddette operazioni;
- f) irrigazioni ed eventuale manutenzione ordinaria degli idonei impianti ove presenti;
- g) piccole riparazioni con sostituzioni di parti mancanti e/o danneggiate e manutenzione in genere di tutti gli elementi di arredo e delle dotazioni presenti nell'area che abbiano subito azioni di degrado e compromissione;
- h) pulizia dell'area dagli abbandoni di rifiuti mediante raccolta e inserimento delle cartacce, lattine, bottiglie, ecc. negli appositi cestini o contenitori; per l'espletamento di tale servizio è obbligatorio l'uso di guanti e/o di altre precauzioni.

L'affidatario dovrà eseguire i seguenti controlli che dovranno essere segnalati tempestivamente all'Ufficio Lavori Pubblici del Comune:

- a) presenza di parassiti e fitopatie in genere e controllo dello stato vegetativo di tutti gli elementi vegetali presenti nell'area;
- b) presenza di punti luce spenti o malfunzionanti, problemi inerenti il servizio di distribuzione idrica, controllo dello stato di conservazione degli elementi di arredo presenti nell'area;
- c) riscontro di atti di vandalismo ai danni della vegetazione e/o degli elementi di arredo e gioco presenti nell'area;
- d) abbandono di rifiuti ingombranti e/o speciali.

Lo svolgimento di qualunque altra azione, che necessiti di specifica autorizzazione da parte dell'A.C. in base alla normativa vigente, deve seguire gli ordinari iter amministrativi di autorizzazione.

Le predette operazioni dovranno essere eseguite a totale cura e spese dell'affidatario con la massima diligenza, osservando tutte le norme tecniche, agronomiche e precauzionali del caso, in conformità alle norme di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Tutti gli interventi di manutenzione non compresi tra quelli precedentemente descritti saranno effettuati a cura dell'Ufficio comunale competente.

Nell'affidamento a corpo, accettato dallo sponsor in base a calcoli di propria convenienza, si intende tutto incluso per l'espletamento delle **prestazioni minime di manutenzione ordinaria**.

Sono pertanto pienamente compensati gli oneri per la manodopera, i mezzi e le attrezzature, i materiali e i prodotti occorrenti (seme, concime, terriccio, diserbanti, materiali drenanti, gestione e manutenzione ordinaria impianti irrigazione, ecc.), il reintegro/sostituzione della vegetazione occorrente, i trasporti, gli smaltimenti, i noli, le annaffiature di soccorso nel periodo estivo, lo spazzamento delle aree da foglie, cartacce ed altri tipi di rifiuto.

Nell'affidamento si intendono interamente inclusi e compensati gli oneri per la sicurezza.

Gli affidatari potranno eseguire in amministrazione diretta la gestione e la manutenzione delle aree a loro assegnate, oppure attraverso ditte da loro individuate purché in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

Tutte le spese inerenti il servizio in oggetto e le eventuali migliorie che i proponenti intenderanno apportare alle aree verdi pubbliche, saranno a completo carico degli stessi Sponsor.

ART. 3

AREE VERDI PUBBLICHE OGGETTO DI POSSIBILE SPONSORIZZAZIONE

Le aree a verde e gli spazi pubblici che potranno essere adottati dagli sponsor sono le seguenti, come meglio indicato nell'elaborato "Elenco Aree Verdi", nel quale, tra l'altro, sono indicati i rispettivi valori annuali per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria minima, come indicati al precedente art. 2:

Area n.	CENTRO STORICO	Superficie
1	Piazza Belvedere, Monumento ai Caduti, Via Marchionne, aiuole Porta del Pozzo	
2	Parcheggio S. Francesco, area incrocio via Matteotti	3000 mq
3	Aree percorsi Mura: via Nuova, colonne e tratto mura e percorso Museale Mura Cittadine (area Silici)	10000 mq
4	Campo calcio e area Parcheggio limitrofa	10000 mq
	SERMONETA SCALO	
5	Piazza, Parco Caracupa, compreso campo calcetto	2600 mq
6	Piazza Serbatoio, via Rotonda, aiuola via Dei Latini	500 mq
	CARRARA	
7	Area Parcheggio FF.SS.	2000 mq
	PONTENUOVO	
8	Aiuole chiesa , via Pio V, Piazza Annibaldi	1000 mq
9	Rotonde, aree verdi via Falcone e aiuole zona via R. Chinnici	500 mq
10	Parco ex Gaia	3000 mq
11	Parco ex lott. Tonini	2000 mq
	MONTICCHIO	
12	Retro Centro Civico + aiuole via dei Faggi + Acqua Regina + ex lavatoio	3000 mq
	DOGANELLA di NINFA	
13	Parco Centro Anziani + parcheggio chiesa	1000 mq
14	Aree limitrofe ed adiacenti la scuola di fondazione (ex scuola primaria) e nuova scuola primaria e secondaria di primo grado	2000 mq

ART. 4

ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI

L'assegnazione degli spazi, che sarà effettuata a seguito delle manifestazioni di interesse pervenute, avverrà mediante procedura di negoziazione nel rispetto della specifica normativa di cui al D. Lgs. 50/2016 e del vigente Regolamento comunale per la disciplina delle sponsorizzazioni.

Nel caso di sponsorizzazione tecnica, l'area a verde sarà data in consegna nello stato di fatto in cui si trova, ivi comprese eventuali strutture, attrezzature, manufatti, impianti e quant'altro su di essa insista all'atto dell'accordo.

Il Comune si riserva la possibilità di intervenire sull'area senza preavviso qualora si renda necessario a seguito di modifiche della segnaletica stradale e/o per esigenze di sicurezza della circolazione.

Nel caso in cui due o più soggetti richiedano la sponsorizzazione per la medesima area, che sia essa compresa o meno nell'elenco predisposto dal Comune di cui all'Art. 4, l'assegnazione avverrà tramite il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri sottoelencati:

- **realizzazione/riqualificazione e successiva manutenzione ordinaria – punti max 25**
- **sola manutenzione ordinaria – punti 15 max**
- **durata del periodo di convenzione proposta (3, 4, 5 anni) – punti max 25**
- **valore economico dell'intervento proposto (preventivo o valore agronomico) – punti max 50.**

In caso di parità dei requisiti considerati, si procederà con sorteggio.

L'Amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi proposta di sponsorizzazione qualora:

- a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- b) ravvisi nel messaggio promozionale un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.

Sono in ogni caso escluse le proposte di sponsorizzazioni riguardanti:

- a) qualsivoglia tipo di propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- b) la pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di armi, tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- c) i messaggi offensivi, incluse le espressioni di discriminazione, fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
- d) la veicolazione pubblicitaria di un marchio, un logo o un messaggio con contenuti non conformi a quanto previsto dalle norme in materia di pubblicità.

Il rapporto tra l'Amministrazione comunale e l'affidatario sarà disciplinato da uno specifico contratto di sponsorizzazione redatto in forma di scrittura privata da registrarsi in caso d'uso.

ART. 5

SPONSORIZZAZIONE TECNICA: INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO O INSTALLAZIONE DI OPERE DI ARREDO URBANO ALL'INTERNO DELLE AREE VERDI PUBBLICHE

L'eventuale progetto di sistemazione dell'area proposta dal richiedente dovrà privilegiare le soluzioni che prevedano l'utilizzo del verde ornamentale con l'utilizzo di essenze autoctone e garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale con particolare attenzione alle distanze di visibilità.

In sede di manifestazione d'interesse ogni soggetto interessato può presentare, contestualmente ai documenti occorrenti, una proposta progettuale di miglioria da poter apportare all'area o alle aree per le quali manifesta il proprio interesse.

La proposta progettuale di miglioria dovrà evidenziare quali essenze e/o elementi di arredo urbano saranno proposti all'interno dell'area o delle aree per le quali il concorrente intenderà partecipare.

Tutte le modifiche proposte con i progetti di miglioria di cui sopra, qualora prevedano installazione di elementi di arredo urbano e/o opere d'arte, dovranno essere approvate, ed autorizzate da parte dell'Amministrazione comunale.

Il soggetto che manifesta interesse non avrà diritto al rimborso di alcuna spesa di sorta se l'Amministrazione comunale non intenderà autorizzare le suddette modificazioni delle aree in argomento.

Resta convenuto che in caso di assegnazione ed autorizzazione alla esecuzione delle modifiche dell'area o delle aree assegnate, il richiedente si impegna a realizzare i suddetti lavori a suo completo carico, nonché a cedere all'Amministrazione comunale gli elementi di arredo urbano e/o delle opere d'arte che intenderà installare all'interno delle stesse aree.

Nel caso in cui lo Sponsor intenda installare nelle aree affidate elementi di arredo urbano, opere artistiche, ed altri manufatti, provvederà sotto la propria esclusiva responsabilità ai ripristini

anche in caso di furti, atti vandalici ed eventi accidentali di ogni genere, provvedendo allo scopo mediante eventuali polizze assicurative a proprio carico.

Se durante la validità del contratto di sponsorizzazione dovessero verificarsi danni o si dovessero essiccare i fiori, le siepi e/o i cespugli presenti entro le aree assegnate, le spese di ripristino e/o di sostituzione saranno a completo carico del soggetto assegnatario.

Ogni variazione, innovazione, eliminazione o aggiunta rispetto a quanto pattuito con il contratto di sponsorizzazione dovrà essere preliminarmente autorizzata dall'Amministrazione.

Lo sponsor dovrà consentire l'effettuazione di interventi di sistemazione o manutenzione di impianti o servizi a cura del Comune o di aziende impegnate in lavori di interesse pubblico.

Gli stessi provvederanno, a conclusione degli interventi, al ripristino delle zone interessate.

ART. 6

DURATA DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento mediante contratto di sponsorizzazione del servizio in argomento, ha la durata minima di anni 3 (tre) e massima di anni 5 (cinque), eventualmente rinnovabili con apposito atto dietro specifica richiesta dello sponsor.

In sede di manifestazione d'interesse ogni partecipante può indicare la modalità e la durata del contratto di sponsorizzazione per l'area o più aree per le quali esprime interesse, purché questa non sia inferiore all'anno dalla data di stipula del contratto medesimo.

ART. 7

ONERI DELLO SPONSOR TECNICO

Sono a carico degli sponsor:

- gli interventi di valorizzazione e/o manutenzione oggetto di sponsorizzazione;
- le spese inerenti l'acquisto di materiali per la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde (fornitura e cura di essere arboree e arbustive, di fiori, ecc.);
- il pagamento del personale o della ditta, impiegati per la gestione delle aree verdi;
- le spese tecniche per eventuali progettazioni.

Ogni variazione, innovazione, eliminazione o aggiunta che non sia contemplata nella proposta, dovrà essere sottoposta all'Amministrazione comunale e preliminarmente autorizzata mediante comunicazione scritta allo Sponsor.

Le prestazioni:

- devono essere eseguite da ditte qualificate aventi i requisiti previsti dal Codice degli Appalti approvato con Decreto Legislativo 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni e, per quanto riguarda i lavori, la qualificazione disciplinata dalla normativa vigente in materia;
- sono soggette a periodiche verifiche da parte dell'ufficio comunale competente al fine di accertare la correttezza degli adempimenti in relazione ai contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.

Al fine di garantire il mantenimento in perfetta condizione dell'area, lo sponsor tecnico dovrà provvedere all'esecuzione delle opere di manutenzione minime previste all'art. 2 del presente Disciplinare.

ART. 8

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Il presente disciplinare tecnico costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto di assegnazione/sponsorizzazione.

ART. 9

SPONSORIZZAZIONE TECNICA: RISARCIMENTO DANNI

Lo Sponsor assegnatario è tenuto a risarcire all'Amministrazione comunale, tutti i danni che saranno arrecati dal medesimo alle strutture, impianti, fiori, siepi, cespugli ed alle piante presenti all'interno delle aree assegnate durante l'espletamento del servizio.

Lo Sponsor si impegna a risarcire qualsiasi danno arrecato alle persone, alla proprietà pubblica o privata durante i lavori di manutenzione e sistemazione dell'area così come è obbligato al rispetto

delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale con particolare attenzione alle distanze di visibilità.

Lo Sponsor sarà responsabile penalmente e civilmente di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare a causa delle opere eseguite in corso di esecuzione del contratto.

Qualora in conseguenza dei danni di cui sopra sorgessero cause e/o liti, lo Sponsor dovrà sostenerle e sollevare comunque il Comune da ogni responsabilità.

Nel caso di danni arrecati agli elementi di arredo urbano ed alle opere d'arte oggetto d'implementazione esposte nelle aree in argomento, a causa di eventi atmosferici calamitosi o di atti vandalici, l'Amministrazione comunale non corrisponderà alcun compenso allo Sponsor o al proprietario degli stessi arredi e opere d'arte, poiché la sorveglianza e la responsabilità degli stessi beni è esclusivamente a carico dello Sponsor assegnatario.

ART. 10

SPONSORIZZAZIONE TECNICA: CONTROLLI ED INADEMPIENZE

Saranno attuate da parte di personale dell'Area 3[^] Tecnica, Manutentiva, Ambientale, verifiche periodiche finalizzate all'accertamento della correttezza degli adempimenti convenuti.

Ad un eventuale riscontro negativo tempestivamente comunicato e contestato allo sponsor, lo stesso dovrà corrispondere, entro 5 giorni dalla segnalazione da parte del Comune, un'azione intesa a correggere quanto di non conforme riscontrato.

Se l'assegnatario non provvede entro il suddetto termine, l'Amministrazione comunale avrà piena facoltà di far eseguire gli interventi contestati nel modo che riterrà più opportuno, addebitando all'assegnatario la relativa spesa, salva ogni altra ragione od azione.

Un numero di inadempienze annuali segnalate allo sponsor superiori a cinque, produrrà la risoluzione del contratto, senza riconoscimento al medesimo delle spese investite per l'allestimento/abbellimento sia per le spese sostenute nella manutenzione. Con la risoluzione del contratto, l'area verde oggetto della sponsorizzazione tornerà in carico al Comune che potrà provvedere direttamente alla manutenzione o in alternativa affidarla in sponsorizzazione ad altri soggetti, rimuovendo pertanto i cartelli informativi dello sponsor precedente.

ART. 11

SPESE VARIE

Tutte le spese di contratto, di eventuale registro, diritti di Segreteria, copie, stampati e simili occorrenti per la esecuzione del contratto, sono a carico dell'assegnatario.

Ai sensi degli articoli precedenti, faranno capo all'assegnatario per la sponsorizzazione tecnica tutte le spese inerenti la gestione e la manutenzione delle aree verdi e di aiuole di rotatorie stradali e spartitraffico di proprietà comunale assegnati dall'Amministrazione Comunale, senza che sia riconosciuto alcun compenso all'assegnatario stesso.

Gli oneri relativi agli eventuali allacciamenti di rete, ove necessari, sono a carico dell'Amministrazione e realizzati dall'Ufficio competente.

ART.12

PUBBLICITA' DELLA SPONSORIZZAZIONE

Oltre ai benefici fiscali previsti dalla normativa vigente, lo sponsor otterrà in cambio il necessario ritorno di immagine e a tale scopo l'Amministrazione comunale assume i seguenti impegni:

- a) consentirà allo sponsor di avvalersi della facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione tramite i mezzi di comunicazione;
- b) concederà l'utilizzo degli spazi verdi per l'apposizione di cartelli che pubblicizzino l'intervento secondo le tipologie riportate nell'elaborato "Specifiche tecniche cartelli pubblicitari". Il numero dei cartelli è indicato nell'elaborato "Elenco Aree Verdi";
- c) nelle comunicazioni ufficiali relative all'iniziativa, sarà riportato in termini di assoluta evidenza il nome dello sponsor;
- d) evidenzierà il nome dello sponsor nello spazio del sito istituzionale del Comune di Sermoneta dedicato alla pubblicizzazione dell'iniziativa;

e) inserirà il nome/marchio/logo dello sponsor in tutti i materiali illustrativi dell'iniziativa che potranno essere eventualmente realizzati durante la durata del contratto.
Spetta al soggetto affidatario l'onere della fornitura ed installazione dei cartelli pubblicitari.

ART.13

SPONSORIZZAZIONE TECNICA: ASSEGNAZIONE DEI LAVORI A DITTE SPECIALIZZATE

L'assegnatario ha la possibilità di affidare ad imprese specializzate la realizzazione degli interventi previsti dal presente disciplinare, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente. L'affidamento è subordinato alla iniziale comunicazione dei nominativi delle ditte all'Amministrazione comunale.

L'Amministrazione comunale resterà estranea al rapporto intercorrente fra l'assegnatario e le ditte specializzate per cui lo stesso resta l'unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione comunale della buona e puntuale gestione e manutenzione delle aree assegnate.

L'esecutore materiale degli interventi proposti, laddove soggetto terzo non coincidente con lo sponsor, NON potrà comparire sul cartello di sponsorizzazione né nelle altre forme di pubblicizzazione.

ART.14

SPONSORIZZAZIONE TECNICA: NORME DI SICUREZZA

Durante l'esecuzione dei lavori, l'assegnatario e/o l'impresa cui sarà affidata l'esecuzione delle manutenzioni, avrà l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale dipendente addetto ai lavori, assumendosi ogni responsabilità, sia civile che penale, nel caso di infortuni o danni, sollevando nella forma più ampia e tassativa l'Amministrazione comunale.

L'assegnatario e/o l'impresa cui è affidata l'esecuzione delle manutenzioni, è tenuta al rispetto delle norme dettate dal D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i., oltretutto a quelle previste dal vigente Codice della strada, con particolare riferimento ai cantieri stradali.

Lo stesso sarà esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica delle maestranze addette ai lavori.

In caso di inosservanza da parte dell'assegnatario e/o le imprese specializzate delle norme sulla sicurezza, questa Amministrazione Comunale intimerà di mettersi in regola ed, in caso d'ulteriore inosservanza, attiverà le misure previste dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

ART. 15

CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto di sponsorizzazione. La cessione si configura anche nel caso in cui lo sponsor venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui lo sponsor stesso sia oggetto di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

L'inosservanza di tale divieto comporterà la risoluzione di diritto dello stesso, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile.

ART. 16

ASPETTI CONTABILI E FISCALI, DURATA DEL CONTRATTO

Gli aspetti contabili e fiscali, di durata del contratto e le eventuali clausole di rinnovo sono regolati dal contratto di sponsorizzazione, del quale il presente disciplinare tecnico è parte integrante e sostanziale.

La sponsorizzazione oggetto del presente regolamento si configura come operazione permutativa e trova quindi applicazione la disciplina sull'IVA secondo le previsioni dell'art. 11 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

ART.17
DOMICILIO

L'assegnatario dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata del contratto di assegnazione il suo domicilio presso la sede dell'Ente. Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate mediante PEC e/o lettera raccomandata.

ART.18
CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitrati e si rivolgono unicamente all'autorità giudiziaria ordinaria. Il foro territoriale competente è quello del Tribunale di Perugia.

ART. 19
PRIVACY

Tutti i dati personali che verranno in possesso dell'Amministrazione Comunale in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del **Regolamento generale per la protezione dei dati personali** n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o **GDPR**) D.Lgs 196/2008 e ss.mm.ii., ed i proponenti prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa contabile secondo la citata normativa. Il Responsabile del trattamento dei dati è l'Area 3[^], Servizio Lavori Pubblici e Ambiente.